

(Non è approvato.)

L'onorevole Piroli propone che nella prima parte dell'articolo 38, alla parola « comuni » si sostituisca la parola « provincie. » (*Segni di dissenso*)

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole guardasigilli propone che nel 4° paragrafo dell'articolo 38 invece delle parole « saranno impiegati in ammortamento del debito pubblico » si dica: « saranno devoluti allo Stato. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

PLUTINO AGOSTINO. Domando la divisione.

PRESIDENTE. È un emendamento col quale non ha che fare la divisione.

Perchè si sappia che cosa dee votarsi, torno a ripetere che metto ai voti l'emendamento dell'onorevole guardasigilli, il quale invece delle parole del paragrafo 4°; *saranno impiegate in ammortamento del debito pubblico*, propone si dica: « saranno devolute allo Stato. »

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

L'onorevole Monti Coriolano propone che all'articolo 38 si faccia questa aggiunta.

Voci. La ritiri...

MONTI CORIOLANO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Faccio riflettere che la mia aggiunta è subordinata all'approvazione della proposta della Commissione, poichè io posso avere due pensieri: o passa la proposta della Commissione, ed io posso risolvermi ad accettare la medesima ed accontentarmene; ovvero la proposta della Commissione non passa, ed allora approfitterò della facoltà riservatami di parlare per svolgere ampiamente l'aggiunta, ed ingegnarmi di farla ammettere, come sarebbe supremamente giusto.

PRESIDENTE. Se la Commissione me lo consentisse, proporrei anch'io un emendamento nel 3° paragrafo; emendamento, ben intesi, che riguarda la compilazione e non la sostanza. Mi pare, che queste parole; « colla ricadenza a vantaggio dei comuni stessi della cessazione delle pensioni » o non siano necessarie, o che almeno questa dichiarazione potrebbe essere formulata in altri termini.

Il quarto è già assegnato ed attribuito ai comuni. Quindi mi sembra che non siavi necessità di fare questa dichiarazione sulla « ricadenza alla cessazione delle pensioni. » Se la rendita di un capitale o di un fondo qualunque va soggetta ad un usufrutto, o ad una pensione, non può cader dubbio, che, cessando l'usufrutto o la rendita, si riconsolida col dominio, e spetta al proprietario il diritto di percepire la rendita. Tuttavia, se la Commissione reputa necessaria quella dichiarazione, potrebbe dirsi: riconsolidazione o devoluzione di quanto risulterà dalla cessazione delle pensioni.

RAELI, relatore. Per gli altri comuni il pagamento

del quarto si verifica a misura che si estinguono le pensioni, e vi sia il supero, quindi non era il caso di dire che la cessazione giovasse ad essi, ma poichè, ai comuni di Sicilia si dà il quarto della rendita dal 1° gennaio 1867 coll'obbligo di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola stessa, poteva nascere il dubbio se quest'obbligo di pagare il quarto, durasse sempre a vantaggio del fondo del culto, o se la cessazione della rendita, per la morte di un religioso giovasse alla casa particolare cui egli apparteneva, o a tutti i comuni. Per esprimere questa ultima idea, e per maggior chiarezza si sono inserite queste parole.

In principio dell'articolo, dove è detto: « corrispondente ai beni, ecc., » invece di *corporazioni*, direi: *case religiose*.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzoli e Lovito rinunziano alla loro proposta?

LOVITO. Poichè la Commissione ed il Ministero sono concordi sulla nuova proposta che noi abbiamo accettato, io non esito a ritirare la domanda per l'appello nominale.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti per divisione l'articolo 38 della Commissione, come è stato domandato.

Primo paragrafo dell'articolo 38. « A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse dalla presente, e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri, e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo del culto, impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. »

RAELI, relatore. Debbo dare una spiegazione onde si possa votare senza equivoco.

Con quest'articolo si dà il quarto di questa rendita al comune, in cui esistono le case religiose; sebbene fosse chiaro il concetto, e per le parole della legge, e per la discussione che ha avuto luogo, ad escludere ogni dubbio potrebbe dirsi « delle case religiose ivi esistenti. »

CAPONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa.

CAPONE. Il relatore propone che si cambi la disposizione della legge; io quindi ho diritto di dichiarare che noi tutti l'abbiamo intesa affatto diversamente: cioè che i beni tocchino solo ai comuni, dove essi son posti. (*Rumori*)

PRESIDENTE. L'unico diritto che ella ha, è che si ponga ai voti questa variante come emendamento, ma non di riaprire la discussione.

D'ONDES-REGGIO. Noi dobbiamo dimostrare che non è questa variante compresa da tutti.

RAELI, relatore. Allora io la ritiro, essendo inutile.

PRESIDENTE. Avendo il relatore ritirata la sua modificazione, metto ai voti il primo paragrafo dell'articolo 38.